

# Foglio Federale

Berna, 10 settembre 1971      Anno LIV      Volume II

N° 36

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.—, semestrale fr. 16.—, Estero fr. 37.— con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona

Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

---

11011

## Messaggio

### **del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione del trattato circa il tracciato del confine e l'accordo sulla determinazione del confine con l'Austria**

(Del 18 agosto 1971)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

#### **1. Introduzione**

Ci pregiamo sottoporvi per approvazione il trattato del 20 luglio 1970 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria circa il tracciato del confine tra i due Stati e l'accordo del 20 luglio 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria circa la determinazione del confine fra i due Stati e la manutenzione dei termini, come anche il rispettivo protocollo.

Il trattato circa il tracciato del confine stabilisce, nell'insieme, in un solo documento, chiaro ed elaborato secondo principi moderni, il decorso del confine austro-svizzero; in esso è parimente previsto uno scambio di territorio nella zona di Diepoldsau; resosi necessario con la correzione del Reno. L'accordo circa la determinazione del confine e la manutenzione dei termini stabilisce soprattutto la procedura da seguirsi per i lavori usuali di manutenzione.



## 2. Parte generale

### 21 Situazione iniziale

Il confine austro-svizzero è stabilito da tempo, a prescindere dal tratto del lago di Costanza dove il tracciato permane, come ben noto, controverso; tuttavia esiste un disciplinamento statale soltanto per alcuni settori. Anzi, per la determinazione e la manutenzione dei termini non esiste alcun disciplinamento comune. Pertanto, col trattato allegato, che sostituisce tutti gli accordi precedenti concernenti il tracciato del confine, si vuole per la prima volta, in un unico atto, stabilire il tracciato del confine con uno Stato vicino e disciplinare, nel contempo, su base convenzionale, la determinazione e la manutenzione dei termini.

Gli accordi circa il confine con l'Austria sono, attualmente, i seguenti:

- Trattato del 14 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Austria sulla regolarizzazione del confine presso Finstermünz (CS II 66).
- Processo verbale del 19 marzo 1903, concernente la delimitazione del confine tra la Svizzera e l'Austria-Ungheria nel vecchio letto del Reno da Brugg al lago di Costanza, con i suoi quattro supplementi del 14/17 maggio 1909, 25 febbraio 1913, 28 aprile 1914 e 20 aprile 1915 (CS II 54).
- I trattati del 30 dicembre 1892 (CS II 547), 19 novembre 1924 e 10 aprile 1954 per l'addrizzamento del Reno dalla foce dell'Il, al lago di Costanza concernono parimente il tracciato del confine. I primi due trattati contengono un articolo 15 in virtù del quale il confine non deve essere modificato dall'addrizzamento mentre l'articolo 31 del trattato del 1954 recita che la frontiera deve corrispondere al tracciato indicato nei protocolli esistenti fra i due Stati. Inoltre, fu deciso che fosse stabilito, non appena possibile, nel mezzo del nuovo canale mediano del Reno, il confine nella zona della Regolazione internazionale del Reno, eccettuati i tronchi compresi nelle intersezioni.

### 22 Apprezzamento della situazione iniziale

La delimitazione e la demarcazione del confine austro-svizzero occupa da tempo le autorità di entrambi gli Stati. Già lo stato delle cose esistenti era giudicato poco soddisfacente. Una commissione mista, composta di rappresentanti delle due parti, incaricata di stabilire il tracciato del confine fra i Grigioni e il Tirolo/Vorarlberg fra il 1901 e il 1926, non riuscì a portare a termine i propri lavori. Nel 1927, il Consiglio federale designò una nuova delegazione e la incaricò del compimento di detti lavori che furono ultimati nel 1937. Il tracciato del confine fu consegnato in un processo verbale firmato dalle delegazioni dei due Stati il 16 luglio 1937. Un altro pro-

cesso verbale concerne la protezione e la manutenzione dei termini. I protocolli furono approvati dai due Governi senza che fossero tuttavia conclusi accordi con i due Stati. Il periodo successivo, tormentato sul piano politico, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, doveva dimostrare che il tracciato della frontiera non era sufficientemente delimitato e riconoscibile. A guerra ultimata, entrambi gli Stati auspicarono di riprendere i lavori per completare la delimitazione sistematica del confine e meglio stabilirne il tracciato. Di questi lavori si occupò una commissione mista fra il 1950 e il 1958. Gli atti relativi ai confini che essa ha allestito (descrizione del confine, rilievo delle coordinate, dei punti di confine e carte topografiche) fanno parte integrante del presente trattato.

La frontiera tra San Gallo e il Vorarlberg fu oggetto dell'attenzione delle autorità di entrambi gli Stati in occasione della regolazione del corso del Reno. Originariamente, il tracciato aveva seguito la linea mediana del fiume. Tuttavia la regolazione del fiume, provocò modificazioni del corso delle quali si dovette tenere conto. Sul fondamento dei trattati summenzionati del 1892 e del 1924 per la correzione del Reno dall'Ill fino al lago di Costanza, si procedette alla delimitazione e alla demarcazione del confine parallelamente all'esecuzione dei lavori di correzione per quanto concerne i due tronchi seguenti: canale del vecchio Reno fra Bruggerhorn e la foce nel lago di Costanza e la curva di Hohenems dall'imbocco allo sbocco della intersezione di Diepoldsau. I lavori terminarono nel 1934. Successivamente ci si rese conto che le intersezioni producevano effetti sfavorevoli in seguito alla formazione di detriti e depositi di sabbia e che pertanto si imponevano nuovi lavori di correzione. Questi ultimi furono oggetto del trattato del 10 aprile 1954 per la correzione del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza. Dato che i lavori comportavano lo spostamento del canale mediano, nell'articolo 31 del trattato era previsto che il confine fosse stato fissato nel mezzo del nuovo canale mediano. Questo compito incombeva alla commissione frontaliera austro-svizzera.

### **23 Risultato dei negoziati**

I risultati che portarono nel 1970 alla firma del trattato e dell'accordo, in seguito a diverse interruzioni, si protrassero per lunghi anni del periodo postbellico. Nel 1953, il Consiglio federale incaricò il Dipartimento politico di proporre alle autorità austriache che fosse affidata alla commissione designata per la demarcazione del confine fra il Cantone dei Grigioni e l'Austria anche il mandato di delimitare la frontiera fra il Cantone di San Gallo e l'Austria. Alla delegazione svizzera fu affidata la missione di stabilire il tracciato del confine, d'intesa con la delegazione austriaca, tra il punto di frontiera comune a tre Paesi e il Bruggerhorn (salvo la sezione già oggetto di delimitazione nella curva di Hohenems) e di preparare un disciplina-

mento per consentire di stabilire la frontiera tra Rheineck e il lago di Costanza. Del rimanente, la delegazione svizzera doveva poi cercare di ottenere la conclusione di un trattato unico per tutto il tracciato del confine. Una prima serie di negoziati avvenne nel maggio 1955; in quella occasione fu accertato che la delegazione austriaca non aveva ricevuto i poteri per trattare il problema del tracciato del confine. Nel 1959, nuovi negoziati condotti in seno della commissione mista rimasero parimente infruttuosi. Successivamente, fu sollevato il problema di una cessione di territorio in favore dell'Austria per compensarla delle perdite e dei guadagni di terreno consecutivi allo spostamento del canale mediano del Reno. Nei negoziati che ne seguirono nel 1964 e 65, l'Austria accettò, di norma, la proposta svizzera intesa a realizzare questa compensazione mediante uno scambio di terreni nella regione dell'intersezione di Diepoldsau. Altri negoziati, nel 1966, 67 e 68 furono destinati all'elaborazione dei testi e all'esame dei lavori di misurazione e di demarcazione portati a termine nel frattempo dagli organi tecnici. Il trattato e l'accordo furono parafati il 21 giugno 1968 e, previo il consenso dei due Governi interessati, essi furono firmati il 20 luglio 1970 con riserva di ratificazione.

## **24 Conclusioni**

I trattati offrono un disciplinamento completo e sistematico dei rapporti frontalieri con l'Austria. I Cantoni direttamente interessati dei Grigioni e di San Gallo, il Comune di Diepoldsau (interessato per la cessione di terreni) la Regolazione internazionale del Reno dalla foce dell'Il fino al lago di Costanza e la Correzione sangallese del Reno si sono associati alla soluzione presa.

## **3. Parte speciale.**

### **31 Trattato sul tracciato del confine**

Il trattato sul tracciato del confine stabilisce la frontiera austro-svizzera per tutta la sua lunghezza dal punto comune a tre Paesi (Svizzera, Austria, Italia) al Piz Lad fino al punto frontiera comune a tre Paesi (Svizzera, Austria, Liechtenstein), sul Naafkopf e dal punto frontiera comune ai tre Paesi (Svizzera, Austria, Liechtenstein), nel Reno fino alla foce del vacchio Reno nel lago di Costanza.

L'articolo 1 in comunione con i 24 allegati costituenti gli atti relativi al confine (descrizione del confine, coordinate dei punti di confine, carte, schizzi, foto aeree) stabilisce il tracciato particolareggiato del confine. Date le divergenze sussistenti fra i due Stati partecipanti al trattato riguardo al tracciato della frontiera nel lago di Costanza, quest'ultimo è oggetto della

riserva menzionata al capoverso 3. L'Austria considera il lago di Costanza come un condominio degli Stati rivieraschi, mentre la Svizzera è sempre stata del parere che la superficie del lago va ripartita, secondo la linea mediana, fra gli Stati rivieraschi.

Il confine fra il Cantone Grigioni e l'Austria rimane immutato. Per contro, quello tra il Cantone San Gallo e l'Austria (confine fluviale) subisce talune modificazioni rispetto al tracciato attuale. L'origine di tali modificazioni risale ai lavori di correzione del corso del Reno attuati in virtù dei trattati austro-svizzeri del 1892, 1924 e 1954 sul raddrizzamento del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza. Detta regolazione con la rispettiva determinazione del tracciato del confine nel mezzo del nuovo canale mediano del Reno ha provocato ai due Stati guadagni e perdite di territorio; la Svizzera ha guadagnato complessivamente 16,1 ha, l'Austria 6,4 ha dal letto del fiume. In contropartita la Svizzera dovette cedere una superficie di 9,7 ha. Dopo intesa con il Consiglio di Stato del Cantone San Gallo, la Correzione sangallese del Reno (proprietaria delle superfici cedute dalla Svizzera), il Comune di Diepoldsau (sul territorio del quale sono situate dette superfici) e la Regolazione internazionale del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza, è stato possibile trovare una soluzione. All'inizio e alla fine dell'intersezione di Diepoldsau come anche della curva di Hohenems, è ceduta all'Austria una particella triangolare di territorio svizzero, situato sul Comune di Diepoldsau e formato di acque, dighe, terreno antistante e riva boschiva. Le superfici oggetto della cessione figurano nei due schizzi, in scala 1 : 10 000, allegati al presente trattato.

L'articolo 2 recita che tutti i terreni che passano alla sovranità territoriale dell'altro Stato in virtù della nuova delimitazione del confine divengono proprietà, esente da oneri, del Cantone di San Gallo o della Repubblica d'Austria. Siffatta disposizione è parimente applicabile alle due particelle dell'intersezione di Diepoldsau cedute all'Austria a titolo compensativo.

Non può essere fatta valere nessuna pretesa eventuale di persone che fossero lese nei propri diritti in virtù del trasferimento di proprietà.

Gli articoli 3 e 4 dispongono che il tracciato del confine non concerne unicamente la superficie del suolo ma delimita parimente la sovranità territoriale di entrambi gli Stati, sia per quanto concerne il sottosuolo, sia riguardo allo spazio aereo. Inoltre, la linea del confine rimane invariabile. Così, ad esempio, se fosse modificato un corso d'acqua di confine, rimane impregiudicato il tracciato della linea di frontiera.

L'articolo 5 concerne la clausola d'arbitrato. Le controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato devono essere sottoposte a un tribunale arbitrale se le parti non possono comporre altrimenti. La clausola d'arbitrato corrisponde a quelle che già esistono attualmente fra gli Stati europei; spetta al presidente della Corte europea dei di-

ritti dell'uomo oppure al suo sostituto di procedere alle nomine necessarie in caso di disattesa di una delle parti.

L'articolo 6 abroga espressamente tutte le convenzioni precedenti fra la Svizzera e l'Austria concernenti il tracciato del confine comune. Pertanto, la linea di confine è esclusivamente determinata dal presente trattato. Secondo l'articolo 7, la determinazione del confine e la manutenzione dei termini sono oggetto di un accordo speciale.

L'articolo 8 stabilisce che il trattato non può essere disdetto. Ciò è dettato da particolarità naturali in quanto un confine deve essere stabilito in modo duraturo.

### **32 Accordo sulla determinazione del confine e la manutenzione dei termini**

L'accordo disciplina la misurazione e la determinazione del confine come anche la protezione e la manutenzione dei termini. I lavori di misurazione e di determinazione previsti agli articoli 1 e 2 sono già stati iniziati. Essi costituiscono il fondamento per l'insieme degli atti relativi al confine figuranti nel trattato e, conseguentemente, per la determinazione del tracciato. Gli articoli 1 e 2 dispongono inoltre gli obblighi dei due Stati; ciascuna parte è responsabile della manutenzione di determinati tratti del confine.

L'articolo 3 è stato inserito nell'accordo su domanda dell'Austria. Esso garantisce un esame periodico dello stato del confine mediante controlli speciali e non unicamente mediante ricognizioni periodiche da parte degli organi frontalieri.

Con l'articolo 8 è resa possibile la preparazione di scambi di particelle di territorio qualora lo sviluppo economico della regione frontiera li rendesse necessari. La commissione mista ha competenza di sottoporre agli Stati contraenti proposte intese a modificare il tracciato del confine. Queste ultime sarebbero oggetto di un trattato speciale. L'esecuzione incomberebbe nuovamente alla commissione frontiera.

Gli articoli 10 e 15 concernono la manutenzione dei termini. L'articolo 11 prevede che i lavori attenenti ai corsi d'acqua e comportanti uno spostamento del canale mediano non possono essere iniziati senza l'accordo della commissione frontiera. Giusta l'articolo 4 del trattato, il tracciato del confine così come è definito rimane immutato anche nelle acque. Onde possa essere evitato che il tracciato del confine abbia a scostarsi dal canale mediano com'è ora previsto nel trattato, i lavori che dovessero modificare la linea mediana soggiacciono all'approvazione della commissione frontiera.

Gli articoli 16 a 21 disciplinano la composizione e la procedura della commissione frontiera. Quest'ultima è una commissione mista costituita

di due delegazioni dell'uno e dell'altro Stato, comprendente ciascuna cinque membri cui possono all'occorrenza aggiungersi dei periti. Con siffatte commissioni sono già state fatte ottime esperienze sul piano bilaterale nei campi più disparati. Esse costituiscono un «forum» nel quale è possibile discutere rapidamente i problemi e sottomettere ai due Governi proposte di soluzioni. Tuttavia, la commissione frontaliera prevista nell'accordo non svolge unicamente funzione consultiva; essa è pure incaricata dell'attuazione dei provvedimenti d'esecuzione menzionati nelle diverse disposizioni dell'accordo.

L'articolo 22 stabilisce la franchigia di tasse d'importazione e d'esportazione sui materiali necessari alla manutenzione del confine.

L'articolo 23 rinvia alla procedura prevista nell'articolo 5 del trattato sul tracciato del confine, in caso di divergenze che vanno segnatamente composte in arbitrato.

L'articolo 24 dispone che gli obblighi stabiliti nell'articolo 2 capoverso 2 concernenti la manutenzione del confine sono oggetto d'un esame periodico.

Il protocollo dell'accordo è stato redatto su domanda dell'Austria. Esso obbliga segnatamente i due Stati a prendere i provvedimenti necessari intesi ad assicurare il tracciato del confine nel caso in cui fossero scoperti o sfruttati nella zona di frontiera giacimenti di petrolio o di gas naturale.

#### **4. Conseguenze finanziarie**

Il trattato e l'accordo non hanno incidenza finanziaria speciale per la Confederazione. Le due particelle da cedere all'Austria all'inizio e alla fine dell'insenatura di Diepoldsau saranno messe a disposizione dalla corezione sangallese del Reno. Le spese di determinazione e di manutenzione del confine rientrano nel quadro del credito stanziato annualmente nel preventivo della Confederazione.

#### **5. Costituzionalità**

Il fondamento costituzionale per la conclusione del trattato e dell'accordo è dato dall'articolo 8 della Costituzione federale in virtù del quale la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione del trattato e dell'accordo è data dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Il trattato sul tracciato del confine è di durata indeterminata; pertanto il decreto federale concernente l'approvazione è sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione. Per contro, il decreto federale concer-

nente l'approvazione dell'accordo e del protocollo, i quali sono disdicibili dopo 10 anni, non va sottoposta a referendum.

Vi presentiamo quindi i disegni di due decreti federali: uno sottoposto al referendum facoltativo e concernente l'approvazione del trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per il tracciato del confine fra i due Stati e un decreto federale concernente l'approvazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla determinazione della frontiera fra i due Stati e la manutenzione dei termini.

Visto quanto precede abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione di queste due convenzioni e di autorizzarci a ratificarle.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 18 agosto 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

**Gnägi**

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**



(Disegno)

**Decreto federale  
che approva il trattato tra la Confederazione Svizzera e  
la Repubblica d'Austria sul tracciato del confine fra i due  
Stati**

(Del )

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1971 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato il trattato firmato il 20 luglio 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sul tracciato del confine fra i due Stati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale relative all'assoggettamento dei trattati internazionali a referendum.

<sup>1)</sup> FF 1971 II 213



*Traduzione dal testo originale tedesco*<sup>1)</sup>

## **Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sul tracciato del confine fra i due Stati**

*La Confederazione Svizzera*

e

*la Repubblica d'Austria,*

desiderose di stabilire un tracciato del confine tra il Piz Lad e il lago di Costanza, hanno deciso, a questo scopo, di concludere il trattato e hanno designato come plenipotenziari:

il Consiglio federale svizzero:

il signor Alfred Escher, ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

il presidente della Repubblica d'Austria:

il signor Rudolf Kirchschräger, ministro degli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

(1) Il tracciato del confine fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria è determinato:

1. Sulla tratta principale Grigioni-Tirolo (tra il punto di confine comune ai tre Paesi sul Piz Lad e la «Dreiländerspitze») da:

la descrizione del confine (allegato 1),

le coordinate dei punti di confine (allegato 2)

i fogli numeri 1179, 1159, 1178 e 1198 della carta in scala 1 : 25 000 del confine fra l'Austria e la Svizzera (allegato 3) e inoltre sulla tratta Altfinstermünz-Martinbrück dalla linea mediana dell'Inn come nelle 14 foto aeree numero 7097 a 7110, del 21 settembre 1966 (allegato 4),

sulla tratta Schalklhof-Altfinstermünz dal piano particolareggiato in scala 1 : 10 000 allegato al foglio numero 1179 della carta in scala 1 : 25 000 del confine fra l'Austria e la Svizzera (allegato 5),

sulle tratte Schalklbach, Spisser Mühle e Malfrag fino al punto di confine numero 8 dalla linea mediana come nelle 12 foto aeree numero 7083 a 7094 del 21 settembre 1966, le 20 foto aeree numero 6062 a 6069

<sup>1)</sup> Il testo originale è pubblicato nel FF 1971 II, ediz. ted., a pag. 466.

e 6074 a 6085 del 19 luglio 1967 e le due foto aeree numeri 6217 e 6218 dell'8 agosto 1967, linea che passa fra la riva sinistra e quella destra dei ruscelli di Schalkl, di Zander e di Malfrag prima che incominci il declivio (allegato 6);

2. Sul tratto principale Grigioni-Vorarlberg (tra la «Dreiländerspizze» e il punto di confine Naafkopf comune a tre Paesi), da la descrizione del confine (allegato 7), le coordinate dei punti di confine (allegato 8) e i fogli numeri 1198, 1178, 1177, 1157 e 1156 della carta in scala 1 : 25 000 del confine fra l'Austria e la Svizzera (allegato 9);
3. sulla stratta principale San Gallo-Vorarlberg (tra il punto di confine comune ai tre Paesi di cui il Principato di Liechtenstein nel Reno e la foce del vecchio Reno nel lago di Costanza):
  - a. sulla tratta punto di confine comune a tre Paesi — inizio dell'intersezione di Diepoldsau (tratta a valle del ponte di confine comune ai tre Paesi — confluyente dell'Ill e corso superiore del Reno) da la descrizione del confine (allegato 10), le coordinate dei punti di confine (allegato 11) come anche i fogli numeri 1115, 1116 e 1096 della carta in scala 1 : 25 000 del confine fra l'Austria e la Svizzera (allegato 12);
  - b. sulla tratta della curva del vecchio Reno a Hohenems da la descrizione del confine (allegato 13), le coordinate dei punti di confine (allegato 14) come anche dal piano particolareggiato in scala 1 : 50 000 (allegato 15);
  - c. sulla tratta della sezione intermedia del Reno (fine dell'intersezione di Diepoldsau - inizio dell'intersezione di Fussach) da la descrizione del confine (allegato 16), le coordinate dei punti di confine (allegato 17) e i fogli numeri 1096 e 1076 della carta in scala 1 : 25 000 del confine fra l'Austria e la Svizzera (allegato 18);
  - d. sulla tratta di Bruggerhorn da la descrizione del confine (allegato 19), le coordinate dei punti di confine (allegato 20) come anche il piano particolareggiato in scala 1 : 5 000 (allegato 21) e
  - e. sulla tratta del vecchio Reno fra Bruggerhorn e il lago di Costanza da la descrizione del confine (allegato 22), le coordinate dei punti di confine (allegato 23) come anche il piano particolareggiato in scala 1 : 5 000 (allegato 24).

(2) I documenti menzionati al paragrafo 1 costituiscono la totalità degli atti relativi al confine e, come tali, fanno parte integrante del presente trattato.

(3) Il presente trattato non concerne il confine nel lago di Costanza.

## Articolo 2

(1) I territori di una superficie di circa 16,1 ha che, sul fondamento dell'articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere *a* e *c*, sottostanno alla sovranità territoriale della Confederazione Svizzera, divengono proprietà, esente da oneri, del Canton San Gallo. I territori di una superficie di circa 6,4 ha che, sul fondamento dell'articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere *a* e *c* soggiacciono alla sovranità territoriale della Repubblica d'Austria, e i territori di una superficie di circa 9,7 ha che, sul fondamento delle stesse disposizioni, sono sottoposti per compensazione alla sovranità territoriale della Repubblica d'Austria, divengono proprietà, esente da oneri, della Repubblica d'Austria («Bund»).

(2) I terzi che, per il trasferimento di proprietà esenti da oneri, fossero eventualmente lesi nei propri diritti sulle proprietà trasferite non possono far valere alcuna pretesa contro lo Stato cui spettano le proprietà di cui si tratta.

## Articolo 3

Il confine delimita la sovranità territoriale degli Stati contraenti sulla superficie del suolo, nello spazio aereo soprastante detto confine come anche nel sottosuolo. Detto principio vale segnatamente per il tracciato del confine che attraversi qualsiasi costruzione in superficie o sotterranea.

## Articolo 4

Il confine stabilito nell'articolo 1 è invariabile anche nei punti dove attraversa acque.

## Articolo 5

(1) Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente trattato devono essere composte dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

(2) Se una controversia non può essere composta in tal modo, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale su domanda di uno degli Stati contraenti.

(3) Il tribunale arbitrale è costituito di volta in volta; ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri cooptano un superarbitro, cittadino di uno Stato terzo, designato dai Governi degli Stati contraenti. I membri devono essere designati entro un termine di due mesi, il superarbitro entro un termine di tre mesi dal momento che uno degli Stati contraenti ha comunicato all'altro l'intenzione di comporre la controversia davanti a un tribunale arbitrale.

(4) Ove siano disattesi i termini menzionati al capoverso 3, ciascuno degli Stati contraenti può, in mancanza di altra convenzione, chiedere al presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di procedere alle no-

mine necessarie. Se il presidente possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o se è impedito da un'altra ragione, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente possiede parimenti la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o è parimenti impedito, il membro della Corte di rango più elevato e che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti procede alle nomine.

(5) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente si assume le spese inerenti all'arbitro che nomina come anche le spese di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale; le spese concernenti il superarbitro come anche le altre spese sono sopportate in parti uguali da entrambi gli Stati contraenti. Per il rimanente, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

(6) A domanda del tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti concedono l'assistenza giudiziaria per quanto concerne la citazione e l'audizione di testimoni e periti applicando, per analogia, le convenzioni vigenti fra gli Stati contraenti riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

#### Articolo 6

Con il presente trattato sono abrogate tutte le convenzioni precedenti fra gli Stati contraenti riguardanti la frontiera austro-svizzera.

#### Articolo 7

La determinazione della frontiera comune e la manutenzione dei termini sono oggetto di una convenzione speciale.

#### Articolo 8

(1) Il presente trattato deve essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati a Berna non appena possibile.

(2) Il presente trattato entra in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

(3) Il presente trattato non può essere disdetto.



*In fede di che*, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto il 20 luglio 1970 a Vienna in due esemplari originali nella lingua tedesca.

*(Si omettono le firme)*

### Début de la coupe de Diepoldsau


1 : 10 000



ancienne frontière  
frontière nouvelle ou non modifiée  
surface cédée à l'Autriche

### Fin de la coupure de Diepoldsau

1 : 10 000





*Traduzione dal testo originale tedesco*

**Accordo**  
**tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria**  
**concernente la determinazione del confine fra i due Stati e**  
**la manutenzione dei termini**

*La Confederazione Svizzera*

e

*la Repubblica d'Austria,*

desiderosi di disciplinare la determinazione del confine fra i due Stati e la manutenzione dei termini hanno convenuto un accordo e hanno designato come loro plenipotenziari:

il Consiglio federale svizzero:

il signor Alfred Escher, ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

il presidente della Repubblica d'Austria:

il signor Rudolf Kirchschräger ministro degli affari esteri,

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

**Parte prima: Misurazione e determinazione del confine**

Articolo 1

Gli Stati contraenti si obbligano a vigilare, mediante misurazione e determinazione del confine, che il tracciato del confine resti costantemente visibile e garantito. Inoltre, essi si obbligano a mantenere in buono stato e, all'occorrenza a sostituire i termini necessari collocati in virtù del presente accordo.

Articolo 2

(1) Ciascuno Stato contraente fornisce a proprie spese, per la misurazione e la determinazione di tutto il confine, senza tener conto dei tratti, gli specialisti e il personale tecnico ausiliario.

(2) Senza pregiudizio alle disposizioni dei capoversi 1, 3 e 4, la manodopera necessaria oltre al personale tecnico ausiliario per la misurazione,

come anche il materiale, i veicoli e gli apparecchi richiesti (macchine utensili ecc.) sono a carico di:

- a. la Repubblica d'Austria per la tratta principale Grigioni-Vorarlberg e la riva destra del Reno, dal punto di confine comune ai tre Paesi di cui il Principato del Liechtenstein nel Reno fino alla confluenza dell'Ill e del Reno;
- b. la Confederazione Svizzera per la tratta principale Grigioni-Tirolo e la parte della tratta principale San Gallo - Vorarlberg fra il punto nel Reno dove passa la frontiera fra l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein e la confluenza dell'Ill e del Reno, eccettuata la riva destra del Reno;
- c. l'impresa internazionale di regolazione del Reno per la tratta principale San Gallo - Vorarlberg, dalla confluenza dell'Ill e del Reno fino alla foce del vecchio Reno nel lago di Costanza (art. 31 del trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per la regolazione del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza, del 10 aprile 1954).

(3) Se per ragioni di rendimento od opportunità appare indicato oppure nel caso previsto all'articolo 6 capoverso 4 può essere derogato alle disposizioni del capoverso 2.

(4) Se un cittadino di uno degli Stati contraenti danneggia o distrugge un termine, lo Stato di cui si tratta sopporta le spese di rifacimento o di sostituzione. Lo Stato di cui si tratta gode del diritto di ricorso nella misura in cui è impegnata la responsabilità dell'autore del danno o di un eventuale terzo.

### Articolo 3

(1) Ogni otto anni, gli Stati contraenti controllano lo stato del confine e riparano i difetti constatati. Il primo controllo comincerà al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del trattato.

(2) Su domanda motivata d'uno Stato contraente, segnatamente se il riconoscimento esatto del confine l'esige o se uno Stato contraente afferma che un termine non corrisponde al tracciato del confine, o ancora se le acque nelle cui vicinanze o nelle quali passa la frontiera dovessero mutare considerevolmente il proprio corso, gli Stati contraenti dovranno controllare i termini, anche fuori dei controlli periodici (cpv. 1) e iniziare i lavori necessari di misurazione, di determinazione e rimediare ai difetti.

### Articolo 4

(1) Nella misura in cui appare opportuno può essere derogato alla forma, all'apparenza, e al materiale dei termini così come sono indicati

nella documentazione relativa al confine (art. 1 cpv. 2 del trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente il tracciato del confine fra i due Stati, del 20 luglio 1970).

(2) Parimenti, ove appaia necessario è consentita la posa di termini suppletivi, lo spostamento in luogo sicuro dei termini minacciati e il cambiamento della determinazione diretta della linea di frontiera in una determinazione indiretta o viceversa.

#### Articolo 5

(1) I lavori di determinazione vincolati a una misurazione saranno iniziati di comune intesa da parte di specialisti in misurazione dei due Stati contraenti.

(2) In merito a questi lavori saranno allestiti processi verbali e schizzi il cui contenuto definitivo è decretato dalla commissione (art. 16).

#### Articolo 6

(1) Per ogni modificazione o complemento della determinazione (art. 4 cpv. 1 e 2) decisa dalla commissione (art. 16) e per le contraddizioni e gli errori accertati dalla commissione nella documentazione relativa al confine o nei risultati di misurazione cui essa ha proceduto, è steso un processo verbale, redatto in due originali e, se necessario, completato con schizzi.

(2) La commissione deve dar seguito in modo appropriato alle modificazioni e ai completamenti della determinazione da essa decretata, come anche alle costatazioni di cui al capoverso 1.

(3) Le spese di produzione e di tiratura concernenti gli schizzi complementari, come anche al seguito dato conformemente al capoverso 2 sono sopportati dalla Repubblica d'Austria per la tratta principale Grigioni-Vorarlberg e per la parte della tratta principale San Gallo-Vorarlberg dal punto di Widnau-Lustenau al km 80,0 del Reno fino alla foce del vecchio Reno nel lago di Costanza e dalla Confederazione Svizzera per la tratta principale Grigioni-Tirolo come anche per la parte della tratta principale San Gallo-Vorarlberg dal punto di confine comune ai tre Paesi, fra cui il Principato di Liechtenstein nel Reno fino al ponte di Widnau-Lustenau al km 80,0 del Reno. L'articolo 2 capoverso 3 è applicabile per analogia.

(4) Qualora sono resi necessari lavori di misurazione o di determinazione in seguito a costruzioni, le spese risultanti vanno a carico del proprietario della costruzione.

#### Articolo 7

I proprietari o gli usufruttuari di fondi situati lungo il confine o in prossimità di quest'ultimo devono tollerare i lavori necessari per la misu-

razione e la determinazione segnatamente il trasporto e la posa delle paline di misurazione e dei termini e non devono intralciarne l'accesso.

#### Articolo 8

Ove opportuno di procedere a modificazioni del confine in seguito a trasformazioni apportate a costruzioni, la commissione (art. 16) può sottoporre proposte adeguate agli Stati contraenti. L'esecuzione delle modificazioni del confine convenute dagli Stati contraenti compete alla commissione.

#### Articolo 9

I segni di triangolazione necessari a uno Stato contraente per la misurazione possono essere utilizzati in modo analogo dalle persone che sono incaricate dallo Stato contraente di procedere alla misurazione.

### **Parte seconda: Protezione dei termini e conservazione della loro visibilità**

#### Articolo 10

Gli Stati contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire la manutenzione dei termini e dei segnali di triangolazione e per impedire la distruzione, la degradazione e l'impiego abusivo dei termini di confine e di altri segni di demarcazione, dei segnali di triangolazione e delle marche esistenti sul Reno.

#### Articolo 11

Per i provvedimenti concernenti la zona rivierasca di un corso d'acqua di confine, se essi comportano una modificazione del corso del canale mediano rispetto al tracciato del confine, occorre l'accordo della commissione (art. 16).

#### Articolo 12

Gli Stati contraenti vigilano affinché da ciascuna parte della frontiera siano conservati una striscia larga un metro e attorno ad ogni termine collocato a fianco del confine (determinazione indiretta) un cerchio di un metro di raggio, completamente liberi di alberi e cespugli. Ciò vale parimenti per le altre piante che potessero pregiudicare la buona visibilità dei segni di demarcazione.

#### Articolo 13

(1) Nelle zone designate nell'articolo 12 non può essere eretta nessuna istallazione. Ciò concerne sia le istallazioni che garantiscono il traffico pubblico, il servizio di confine o la vigilanza del confine come anche per le

condotte di qualsiasi sorta che tagliano il confine in un angolo situato tra i 45 e 135 gradi.

(2) In determinati casi, le autorità competenti degli Stati contraenti possono ammettere altre eccezioni alle disposizioni del capoverso 1 prima frase se e fin quando non è pregiudicato il riconoscimento del confine. Prima di prendere siffatta decisione devono essere consultate le autorità competenti dell'altro Stato contraente; per tale scopo, le autorità competenti possono prendere contatto diretto fra esse.

#### Articolo 14

In avvenire, lungo il confine non possono più essere collocate paline delimitanti una proprietà. I limiti di proprietà contigue al confine possono essere marcati soltanto con termini indicanti la direzione. Questi ultimi devono essere collocati almeno a una distanza di tre metri dal confine.

#### Articolo 15

(1) Le domande di indennizzo nei casi degli articoli 7 e 12 sono disciplinate secondo il diritto dello Stato contraente sul cui territorio sono situati i fondi.

(2) È esclusa qualsiasi domanda di risarcimento rivolta all'altro Stato contraente.

### **Parte terza: Commissione frontaliere austro-svizzera**

#### Articolo 16

Per l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 1 a 9 e 11 è istituita una commissione frontaliere austro-svizzera (chiamata dappresso «commissione»).

#### Articolo 17

(1) La commissione si compone di una delegazione svizzera e di una delegazione austriaca ciascuna di cinque membri. Il Governo di ciascun Stato contraente designa i membri della propria delegazione e i loro supplenti. Ciascuna parte può assumere periti e personale ausiliare.

(2) Il Governo di ciascun Stato contraente deve designare quale capo della delegazione uno dei membri da esso nominati e come aggiunto del capo uno dei supplenti. I presidenti sono autorizzati a prendere contatto direttamente fra essi.

(3) Ciascun Stato contraente assume le spese inerenti ai membri da esso nominati comprese le spese riguardanti i periti e il personale ausiliario

che ha allegato alla commissione. Le altre spese risultanti dall'attività della Commissione sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti, nella misura in cui non è stato convenuto altrimenti.

#### Articolo 18

(1) La Commissione si riunisce per conferenze o controlli di confine se decide in tal modo su proposta del capo di una delle delegazioni o se uno degli Stati contraenti lo chiede per la via diplomatica.

(2) Ove non sia stato altrimenti convenuto, la Commissione si riunisce, per le proprie conferenze, alternativamente sul territorio dell'uno e dell'altro degli Stati contraenti.

#### Articolo 19

(1) Le conferenze sono presiedute dal capo della delegazione dello Stato contraente sul cui territorio avviene la conferenza. I controlli del confine sono diretti in comune dai capi di entrambe le delegazioni.

(2) Per ciascuna conferenza e per ciascun controllo del confine è allestito un processo verbale redatto in due originali che sono firmati dai membri presenti delle due delegazioni.

#### Articolo 20

La Commissione può decidere soltanto con l'accordo delle due delegazioni. Le decisioni della Commissione entrano in vigore appena i capi di delegazione si sono comunicati per scritto che sono state adempiute le condizioni di diritto pubblico interno per l'entrata in vigore. Siffatta comunicazione deve avvenire entro un termine di due mesi.

#### Articolo 21

Le persone enumerate agli articoli 2 e 17, provviste di un passaporto valido o di una tessera di legittimazione personale valida (carta d'identità), hanno il diritto di varcare il confine anche fuori dei passaggi autorizzati, per l'esecuzione dei loro compiti. I capi delegazione si comunicheranno reciprocamente l'identità di queste persone.

#### Articolo 22

(1) I materiali trasportati dal territorio nazionale di uno degli Stati contraenti sul territorio nazionale dell'altro per l'esecuzione di lavori attuati nel quadro del presente accordo sono esentati da qualsiasi tassa d'importazione e di esportazione.

(2) I veicoli e gli apparecchi (macchine, utensili, strumenti di misurazione e altri) sono esenti da qualsiasi tassa di importazione e di esportazione a condizione che siano rimpatriati il più tardi entro il termine di un mese dalla fine dei lavori; non occorre fornire garanzie. Per i beni non rimpatriati devono essere pagate le tasse a meno che il rimpatrio non abbia avuto luogo in seguito a usura completa o alla perdita dei beni.

(3) Le persone menzionate agli articoli 2 e 17 possono, nell'esecuzione dei loro compiti, portare seco in franchigia di qualsiasi tassa d'importazione ed esportazione, provviste di viaggio, compresi viveri, bevande, medicinali e tabacco per proprio uso e consumo.

(4) Le merci esonerate da tasse giusta i capoversi 1 e 3 non soggiacciono ai divieti e limitazioni d'importazione ed esportazione.

(5) Gli Stati contraenti si garantiscono reciprocamente un controllo doganale semplificato per le importazioni, esportazioni e per il transito di beni necessari ai lavori attuati nel quadro del presente accordo. Segnatamente, possono essere soppressi gli accertamenti doganali.

#### **Parte quarta: Disposizioni finali**

##### Articolo 23

In caso di controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del seguente accordo, è applicata la procedura convenuta all'articolo 5 del trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente il tracciato del confine tra i due Stati del 20 luglio 1970.

##### Articolo 24

(1) Gli Stati contraenti convengono di sottoporre l'articolo 2 capoverso 2 a esame dopo che sia trascorso un periodo di otto anni, affinché le prestazioni a carico degli Stati contraenti risultino il più equilibrate possibile grazie al disciplinamento previsto in questa disposizione.

(2) Se, in seguito di quest'esame risulta che le prestazioni a carico di uno degli Stati contraenti siano eccessive, i Governi degli Stati contraenti convengono, per l'avvenire, un disciplinamento in deroga all'articolo 2 capoverso 2 nella misura che ciò sia reso necessario per il ripristino dell'equilibrio degli oneri.

##### Articolo 25

Il presente accordo è concluso per una durata di dieci anni. Qualora alla scadenza di questo periodo non è disdetto per scritto con un preavviso

di sei mesi esso è considerato come tacitamente rinnovato per un ulteriore decennio.

#### Articolo 26

(1) Il presente accordo dev'essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati a Berna non appena possibile.

(2) Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che* i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

*Fatto* il 20 luglio 1970 a Vienna in due esemplari originali nella lingua tedesca.

*(Si omettono le firme)*



*Traduzione dal testo originale tedesco*

**Protocollo all'accordo  
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria  
concernente la determinazione dei confini fra i due Stati e  
la manutenzione dei termini**

1. Ciascuna delegazione della Commissione ha un bollo stampato a colori e recante gli stemmi dello Stato, il titolo «Commissione frontiera austro-svizzera» e l'indicazione della delegazione.

2. Se, nell'intento di cercare o sfruttare materie prime d'origine minerale fossero iniziati lavori all'interno di una striscia di 50 m da ciascuna parte del confine oppure se, nell'interno di una striscia di 2 km da ciascuna parte del confine fossero scoperti o sfruttati giacimenti di petrolio o di gas naturale, gli Stati contraenti adottano, di concerto e conformemente all'accordo, i provvedimenti che s'impongono per garantire il tracciato del confine durante la ricerca o lo sfruttamento ulteriore.

3. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

*In fede di che* i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli.

*Fatto* il 20 luglio 1970 a Vienna, in due esemplari originali, nella lingua tedesca.

*(Si omettono le firme)*